

COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

(Legge 160/2019 – art. 1 commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento

Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali

Art. 3 – Presupposto del Canone

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Soggetto attivo

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – La domanda – il procedimento – il rilascio

Art. 7 – La cauzione

Art. 8 – Durata, proroga e rinnovo

Art. 9 – Obblighi e responsabilità

Art. 10 – La modifica, la sospensione, la revoca e la rinuncia

Art. 11 – La decadenza ed estinzione

Art. 12 – Tipi di occupazione

Art. 13 – Occupazioni occasionali

Art. 14 – Occupazioni d’urgenza

Art. 15 – Occupazioni abusive

Art. 16 – Criteri per la determinazione delle tariffe di base

Art. 17 – Tariffe annuali e tariffe giornaliere

Art. 18 – Riduzioni del canone

Art. 19 – Maggiorazioni del canone

Art. 20 – Esenzioni

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 21 – Istanze per messaggi pubblicitari

Art. 22 – Tipologie di impianti pubblicitari

Art. 23 – Istruttoria amministrativa

Art. 24 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Art. 25 – Rinnovo. Proroga e disdetta

Art. 26 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

Art. 27 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Art. 28 – Rimozione della pubblicità

Art. 29 – Le esposizioni pubblicitarie abusive

Art. 30 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Art. 31 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

Art. 32 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 33 – Modalità di quantificazione del canone

Art. 34 – Determinazione del canone

Art. 35 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 – Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 37 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Art. 38 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Art. 39 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Art. 40 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO V – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 41 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 42 – Accertamenti – Recupero canone

Art. 43 – Sanzioni e indennità

Art. 44 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Art. 45 – Autotutela

Art. 46 – Riscossione coattiva

Art. 47 – Norme finali

ALLEGATO A

ALLEGATO C

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Pontoglio del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) Messaggi pubblicitari: la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;
- b) Occupazione: come definita al successivo art. 3, comma 1 lett. a), l'occupazione, anche abusiva, di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
- c) Concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- d) Canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione;
- e) Tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

2. Salvo i casi specifici previsti dal presente regolamento, o da altre specifiche norme di legge, è vietato:

- a) occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o sovrastanti, senza preventiva concessione;
- b) diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e, deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi.

4. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o autorizzata l'esposizione pubblicitaria.

5. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

Articolo 3

Presupposto del Canone

1. Il canone unico è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio e anche mediante servitù di uso pubblico (es. parcheggi privati ad uso pubblico);

b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, salve le esenzioni previste per legge e dal presente regolamento.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Ai sensi del comma 823 dell'art 1 della L. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone;
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile;

4. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del C.C.;
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione;
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.

Articolo 5

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Pontoglio;
2. Il Comune di Pontoglio ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
3. Nel caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6

La domanda – il procedimento – il rilascio

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare domanda al Comune o al concessionario della riscossione dallo stesso individuato. Tale domanda è redatta con le modalità ed i criteri indicati negli appositi moduli predisposti dal Comune o dal concessionario della riscossione, fornendo tutte le indicazioni e gli allegati richiesti dai moduli stessi.
2. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del procedimento, così come individuato dall'organizzazione comunale.
3. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria valutando la richiesta ed i documenti presentati dall'istante. In caso di necessità può richiedere l'integrazione della documentazione presentata.
4. La concessione è rilasciata entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta secondo criteri di imparzialità e sulla base di eventuali pareri di altri uffici interessati, espressi anche in forma generalizzata per determinate e ricorrenti modalità di occupazione, oltre che degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta comunale. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine di

cui sopra fino all'ottenimento di quanto richiesto. L'eventuale diniego è formulato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Dirigente competente. La mancata comunicazione degli elementi integrativi richiesti entro 10 giorni, comporta l'archiviazione della domanda.

5. In deroga a quanto sopra previsto, il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico, costituisce anche concessione all'occupazione dello stesso ai sensi del presente regolamento, producendone i relativi effetti. Il canone è calcolato sulla base dell'effettiva occupazione del suolo che si rende necessaria per lo svolgimento dei lavori da parte di mezzi e persone. In caso di interventi su sezioni limitate di strade che comportino la chiusura di un più ampio tratto di sede viaria il canone è calcolato in riferimento a tutta l'area effettivamente sottratta al pubblico utilizzo.

6. Le concessioni inerenti le occupazioni di suolo pubblico effettuate al fine dell'allestimento di chioschi, di Dehors o strutture similari, da considerarsi sempre precarie, sono necessariamente subordinate all'ottenimento di un parere favorevole da parte degli Uffici Tecnici comunali e/o Polizia Locale in ordine alla natura e tipologia di tali installazioni anche sulla base di specifiche indicazioni fornite dalla giunta comunale. L'atto di concessione conterrà contestuale e separata autorizzazione alla realizzazione dei manufatti/installazioni in considerazione. Il provvedimento di autorizzazione non origina in nessun caso titolo o diritto edificatorio e dovrà specificare l'obbligo di rimuovere i manufatti contestualmente allo scadere dell'efficacia dell'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico senza oneri di alcun tipo a carico del comune e senza diritto ad indennità o risarcimenti a qualsiasi titolo denominati.

7. A tutela del decoro pubblico alla Giunta Comunale è in ogni caso demandata la possibilità di individuare ulteriori tipologie di occupazione, rispetto a quelle di cui al comma precedente, da subordinare al parere preventivo degli uffici tecnici in ordine alle tipologie di arredi o manufatti da posizionare sull'area pubblica assegnata in concessione.

8. Salvo diversamente stabilito dalla legge o dal regolamento, non può procedersi all'occupazione del suolo pubblico senza il materiale possesso della concessione rilasciata.

9. Le occupazioni del suolo pubblico o di aree e spazi privati ad uso pubblico effettuate con griglie, lucernari o strutture similari, si intendono concesse in via permanente con il rilascio del titolo edificatorio che ne ha permesso la realizzazione.

10. Le richieste di integrazione, modificazione o proroga di una concessione in essere, comporta il rispetto della procedura di cui ai punti precedenti.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria o l'occupazione del suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Art. 7

La cauzione

1. Le occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo, in relazione all'entità e alla tipologia di occupazione sono soggette al deposito di una cauzione, anche in forma di fideiussione, pari al 30%

dell'occupazione dovuta per canoni maggiori/uguali a 500 €, a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.

2. La cauzione resta vincolata a favore del Comune sino ad esito positivo del sopralluogo, effettuato da un tecnico comunale ai fini della verifica dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione.

Art. 8

Durata, proroga e rinnovo

1. Le concessioni sono rilasciate previo pagamento del canone dovuto.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza.

3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea è formulata 30 giorni prima della scadenza indicando il tempo ulteriormente richiesto e le motivazioni. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.

4. La richiesta di rinnovo delle occupazioni permanenti, formulata almeno 30 giorni prima della scadenza, si intende per un periodo equivalente a quello inizialmente richiesto, salvo diversa indicazione.

5. In merito alle richieste di proroga e rinnovo, si decide operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo. La proroga e il rinnovo costituiscono provvedimenti autonomi rispetto alla concessione originaria.

Art. 9

Obblighi e responsabilità

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è mai consentita la cessione, salvo diversamente stabilito da specifiche norme di legge o di regolamento.

2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione.

3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:

- a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nella concessione;
- b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione;
- c) non effettuare manomissioni se non espressamente autorizzate;
- d) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e nelle condizioni originarie.

4. Al termine dell'occupazione il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere eventualmente installate, ripristinando il suolo pubblico sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.

5. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

6. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare della concessione.

Art. 10

La modifica, la sospensione, la revoca e la rinuncia

1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

2. La modifica, la sospensione e la revoca sono disposte con provvedimento motivato da comunicare agli interessati.

3. La modifica, la sospensione e la revoca danno diritto esclusivamente al rimborso del canone eventualmente versato in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione. Nessun risarcimento, indennità o rimborso comunque denominato è dovuto dall'amministrazione comunale.

4. Prima dell'effettiva occupazione dell'area il richiedente può rinunciare alla concessione ottenuta ottenendo il rimborso di quanto versato anche a titolo di cauzione e senza interessi.

5. In caso di modifica, sospensione, revoca o rinuncia l'originale della concessione è obbligatoriamente restituito all'amministrazione comunale.

Art. 11

La decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza delle concessioni:

- a) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;
- c) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale stabilito per l'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
- d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale per l'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone di occupazione dovuto nei termini stabiliti annualmente o in caso di morosità pregressa;

2. In caso di cessazione dell'attività, la decadenza è contestuale all'atto di comunicazione dell'avvenuta cessazione e comporta l'obbligo di ripristinare l'originario stato dei luoghi entro 45 giorni.

3. La decadenza della concessione comporta l'obbligo di restituzione dell'originale del titolo concessorio all'amministrazione comunale.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 12

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile del suolo pubblico sottratto all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 13

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

e) l'esercizio di mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima

dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 14 **Occupazioni d'urgenza**

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 15 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile della Polizia Locale, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 16

Criteri per la determinazione delle tariffe di base

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l' applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) alla classificazione delle strade;
 - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) alla durata dell'occupazione;
 - d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottoscrizione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell' area stessa;
 - e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta da titolare della concessione e dalle modalità di occupazione
2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate **nell'allegato B**, che si vuole parte integrante del presente regolamento.

Articolo 17

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.
2. Per il Comune di PONTOGGIO la tariffa standard annua prevista dall'attuale normativa sarebbe la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

3. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per

ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.

5. Per il Comune di PONTOGLIO la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

6. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni percentuali.

7. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel **prospetto "Tariffe" (Allegato B)** parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Detti coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione del Comune, sono quelli indicati al presente regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera di Giunta comunale. In difetto di modifica si intendono confermate quelle vigenti.

Articolo 18

Riduzioni del canone

1. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni permanenti**:

- per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate la tariffa è ridotta del 85 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale;
- per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 31 per cento;
- per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune con superficie maggiore di 9 mq. la tariffa è ridotta del 66 per cento;
- per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta del 90 per cento;
- per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 70 per cento;

2. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni temporanee**:

- per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq.,

del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;

- b) le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono ulteriormente ridotte del 80 per cento;
- c) per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni e fino a un mese la tariffa è ridotta del 30 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate da apposito regolamento;
- d) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate da apposito regolamento;
- e) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
- f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento;
- g) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta del 80 per cento;
- h) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;
- i) per le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 80 per cento.

3. Sono previste le seguenti riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari:

- a) 50 per cento delle tariffe riportate nell'allegato B) del presente regolamento per:
 - la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 42, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
 - la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 19

Maggiorazioni del canone

1. Per le occupazioni realizzate da autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, il canone viene aumentato del 20 %.

Articolo 20

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a)** le occupazioni e le esposizioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- c)** le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- d)** i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e)** i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- f)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g)** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- h)** le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1)** fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2)** fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3)** fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- i)** le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- j)** i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- k)** i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l)** i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2. Sono inoltre esenti dal canone :

- a) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione;
- b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
- c) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;
- d) le occupazioni effettuate dai partiti politici e/o associazioni politiche, per una superficie massima di mq. 10;
- e) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;
- f) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 48 ore, realizzate da enti senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi o bevande;
- g) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- i) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purché debitamente autorizzate;
- j) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante; ;
- k) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a *tre* ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- l) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;
- m) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
- n) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;
- o) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
- q) le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
- r) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
- s) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a *quattro* ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
- t) non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare, ed anche il passo carraio inferiore al metro e mezzo lineare.

3. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- b) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere sociale o per scopi di beneficenza, nonché in occasione di sagre paesane;
- c) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- d) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato
- e) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
- f) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow windows e simili;
- g) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 21

Istanze per i messaggi pubblicitari

1.L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune o al concessionario dallo stesso individuato al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La domanda è redatta con le modalità e i criteri indicati dagli appositi moduli predisposti dal Comune o dal concessionario.

2.Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

3.La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di due impianti pubblicitari.

4.Salvo quanto sotto indicato, il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione, salvo diversamente stabilito dal presente regolamento, dalla legge, da altri regolamenti.

6. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza visibili dall'esterno si intende autorizzata, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di un timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

7. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Articolo 22

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. (**Allegato C**)

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 23

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale riceve l'istanza per l'esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
6. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
7. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
8. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 72 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 24

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando al comune o al concessionario del servizio apposita comunicazione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nei termini l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Articolo 25

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità dalla data di rilascio, per il periodo in essa indicato e, sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 26

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo. Nessun risarcimento, indennità o rimborso è dovuto dall'amministrazione comunale.
2. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo posizionamento del mezzo pubblicitario, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 27

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo. Nessun risarcimento, indennità o rimborso è dovuto dall'amministrazione comunale.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 28

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 29

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dalla Polizia Locale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 30

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata del territorio comunale.

2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate **nell'allegato B**, che si vuole parte integrante del presente regolamento.

Articolo 31

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 32

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su categorie tariffarie costituisce **l'allegato "A"** del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 33

Modalità di quantificazione del canone

1. Il canone effettivamente applicabile ad ogni fattispecie è individuato dalla giunta comunale tenuto conto delle tariffe standard, stabilite dai commi 826 e 827 della L. 160/2019 e da quanto stabilito dall'art. 1 comma 817, in tema di possibilità di modifica delle stesse. La Giunta Comunale può stabilire anche eventuali riduzioni in ordine ad ogni singola fattispecie e tipologia.
2. Il canone è stabilito tenendo conto altresì del sacrificio imposto alla comunità in termini di non disponibilità del suolo, qualità dell'ambiente, tutela del paesaggio e minor qualità dell'arredo urbano determinato dall'installazione degli impianti pubblicitari o dalla concessione di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 34

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i relativi coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Articolo 35

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze

complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria **di Euro 1,50.**

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione ed entro il 30 giugno per l'anno in corso. Per gli anni successivi la scadenza sarà stabilita con la delibera di approvazione delle tariffe.

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 37

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni e la quantificazione delle superfici ad esse destinate sono stabilite nel rispetto delle norme di legge.

3. Le disposizioni previste per il canone inerente le diffusioni pubblicitarie si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 38

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;

b) per gli annunci mortuari;

c) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

d) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

e) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Articolo 39

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, nonché la pubblicità effettuata attraverso locandine o manifesti per eventi organizzati in collaborazione con il Comune o da esso patrocinati;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- l) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- m) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- n) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- o) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- p) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- q) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche.

Articolo 40

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta.
2. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 41

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro le scadenze stabilite con l'approvazione delle tariffe;
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni .
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato nelle forme previste dalla legge.

Articolo 42

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, provvede la Polizia Locale.
2. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 43

Sanzioni e indennità

1. L'occupazione del suolo pubblico o l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva:
 - a) qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico o l'esposizione pubblicitaria in assenza della prescritta concessione;
 - b) qualora l'occupazione sia effettuata in base ad una concessione dichiarata decaduta;
 - c) qualora l'occupazione del suolo pubblico o l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, ecceda i limiti temporali stabiliti dall'atto di concessione.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e

presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 44

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi. Nessun indennizzo è dovuto dall'amministrazione comunale.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 45

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di autotutela.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 46

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 47

Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 Zone
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla zona 1 viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 2 è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 3 è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1a.

RIENTRANO NELLA ZONA 1 le seguenti strade ed aree pubbliche:

- Via Battisti
- Via Castello
- Via Cavour
- Via Chiesa
- Vicolo Chiuso
- Piazza Diaz
- Piazza Manenti
- Via San Martino
- Via Solferino
- Via Taglietti
- Via Trieste
- Piazza XXVI Aprile

RIENTRANO NELLA ZONA 2 le seguenti strade ed aree pubbliche:

- Vicolo Banzolini
- Via Bellini
- Via Brescia (dal civico 1 al civico 7)
- Via Cadamocco
- Via Dante (dal civico 1 al civico 77)
- Via De Gasperi
- Via Donizetti
- Via Feniletto
- Via Fermi
- Via Fleming
- Via Francesca

- Via Garibaldi
- Vicolo Incannatoio
- Via Industria
- Via Isonzo
- Via Kennedy
- Via Leone XIII (dal civico 8 al civico 55)
- Piazza Marconi
- Via Martiri Ungheresi
- Via Mattei
- Via Matteotti
- Via Montonale
- Via Orizio
- Via Papa Giovanni XXIII (dal civico 9 al civico 55)
- Via Partigiani
- Via Piave
- Vicolo Predari
- Via Puccini
- Vicolo Quarterazzo
- Via Roma (dal civico 1 al civico 31)
- Via Rossini
- Via S. Antonio
- Via S. Marta
- Via S. Rocco
- Vicolo Spinona
- Via Valgadori
- Via Valle Padana
- Via Veneto
- Via Verdi
- Via Volta

RIENTRANO NELLA ZONA 3 le seguenti strade ed aree pubbliche:

- Via Aldo Moro
- Via Abruzzi
- Via Bergamo
- Via Brescia (dal civico 8 al 15 C.na Canova)
- Via Brusada
- Via Buoizzi
- Via Caduti di Nassirya
- Via Caduti per la Libertà
- Via Carducci
- Via Carvasaglio
- Via Ceradello
- Via Chiari
- Via Civate
- Via Convento
- Via Dante (dal civico 78 al civico 121)
- Via Deledda

- Via Dolsano
- Via Donatori del Sangue
- Via F.lli Cervi
- Via Firenze
- Via Fiume Oglio
- Via Foscolo
- Via Genova
- Via Gonzarola
- Via Grandi
- Via I° Maggio
- Via IV Novembre
- Via 9 Novembre 1989
- Via Leopardi
- Via Liguria
- Via Lombardia
- Via M. L. King
- Via Maglio
- Via Mantova
- Via Manzoni
- Via Marzabotto
- Via Mazzini
- Via Milano
- Via Molise
- Via Monte Adamello
- Via Monte Grappa
- Via Monte Guglielmo
- Via Monte Rosa
- Via Palazzolo
- Via Palosco
- Via Paolo VI
- Via Papa Giovanni XXIII (dal civico 1 al civico 8)
- Via Parma
- Via Pascoli
- Via Pellico
- Via Piemonte
- Via Pirandello
- Via Ragazzi del 99 (dietro il cimitero)
- Via Repubblica
- Via Roma (dal civico 31 al civico 33)
- Via Trento
- Via Urago
- Via Venezia
- Via Vezzoli
- Via Monte Gavia
- Via Di Vittorio
- Via Buoizzi
- Via Grandi
- Via Aldo Moro

- Via Don Ettore Merici
- Cascina Bredabolda
- Cascina Bredacara
- Cascina Bredella
- Cascina Casa Avicola
- Cascina Casa Fiorita
- Cascina Cicalino
- Cascina Clementina
- Cascina Colombara
- Cascina Derasio
- Cascina Diga
- Cascina Fratte
- Cascina Galbene
- Cascina Galbenino Sotto
- Cascina Giraffe
- Cascina Lepre
- Cascina Pace
- Cascina Passaiola
- Cascina Prato d'Oglio
- Cascina San Carlo
- Cascina San Gervasio
- Cascina San Vincenzo
- Cascina Sant'Angelo
- Cascina Santelle
- Cascina Testamorenno
- Cascina Verzaghetto
- Cascina Venzago
- Cascina Bruciate
- Cascina Gonzarole
- Cascina San Vittore
- Cascina Santa Chiara
- Cascina Vincere
- Cascina Canova
- Cascina Crodello
- Cascina Finaletto Sopra
- Cascina Roccolo
- Cascina San Fermo
- Cascina Seradello
- Cascina Someda

Allegato C

ELENCO DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Nr.	Ubicazione Via	Ubicazione civico	Verticale 140x200	Orizzontale 200x140	200x100	200x200	Mq.
1	A. De Gasperi	Lato 26			1 monofac.		2
2	Armando Diaz	1				1 monofac.	4
3	Cadamocco	Spiazzo	1 monofac.				3
4	Convento	Parco	1	1			12
5	Dante Alighieri	P. Scuole Fr. 81	1	1			6 6
6	Francesca	Incrocio Via M.Ungheresi Fr.6			1 monofac. 1 monofac.		2 2
7	G.B. Orizio	Fr.7				1 monofac.	4
8	G. Matteotti	1 muro Ponte muro Stadio		1 monofac. 1 tabella 3 tabelle			3 3 9
9	Palazzolo	Lato 13 Fr.10	1 1				6 6
10	Papa Giovanni XXIII	Incrocio Via Partigiani	1				6
11	S. Marta	Lato 1 muro campo calcio		3 tabelle monofac.		1 monofac.	4 9
12	Solferino	Fr.39 Fr. Bar Thaiti	1 tabella		1 monofac.		3 2
13	Verdi					1 monofac.	4
14	Vezzoli	Fr. Parco				1 monofac.	4